

REGOLAMENTO DELL'OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Ospedale Veterinario Universitario (di seguito denominato "Ospedale") ai sensi dell'art. 24 del Regolamento del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale (CCVZS), di seguito denominato "Regolamento del Centro".

Art. 2 - Finalità

1. L'Ospedale ha finalità didattiche, di formazione post laurea e di ricerca, ed eroga servizi di diagnosi e cura delle malattie degli animali domestici e non convenzionali, con un'attività che si svolge 24 ore su 24 ore, in ottemperanza alle direttive europee per la formazione dei medici veterinari e alle normative vigenti. L'Ospedale, pertanto, opera integrando fra loro il settore della professione veterinaria, quello della didattica e quello della ricerca scientifica.

2. Nell'ambito dell'Ospedale sono svolte le seguenti funzioni: *l'accettazione clinica degli animali, l'attività ambulatoriale non specialistica e specialistica, l'attività diagnostica, il ricovero degli animali, i servizi connessi alle attività cliniche e al pronto soccorso.*

Art. 3 - Articolazione in reparti

1. Ai sensi dell'art. 16 del Regolamento del Centro, l'Ospedale comprende i seguenti reparti, a ognuno dei quali è preposto un Responsabile ai sensi dell'art. 17 del Regolamento del Centro:

- a. Medicina generale e specialistica
- b. Chirurgia generale e specialistica
- c. Riproduzione, ginecologia e andrologia
- d. Diagnostica per immagini e di laboratorio
- e. Anatomia patologica
- f. Degenza.

2. L'articolazione in Reparti di cui al comma 1 può essere modificata su proposta del Direttore del Centro, approvata dal Comitato di Indirizzo Gestionale dello stesso Centro, con emendamento del Regolamento del Centro medesimo.

3. Ogni reparto può essere organizzato in sub-unità, che non possono comunque eccedere il numero di 2, ciascuna costituita da almeno 3 docenti di aree affini. Il Comitato di Indirizzo Gestionale del CCVZS può autorizzare, qualora ricorrano

particolari e motivate esigenze organizzative o funzionali, l'eventuale costituzione nell'ambito di un Reparto di un numero maggiore di sub-unità ovvero di sub-unità costituite da un numero inferiore di docenti.

4. Ogni Reparto deve, nel rispetto del Regolamento del Centro e del presente Regolamento, dotarsi di una propria regolamentazione interna e adottare procedure e protocolli che assicurino che le relative attività si svolgano secondo elevati standard di qualità e di sicurezza. La regolamentazione dei Reparti come pure le procedure e i protocolli dovranno essere sottoposti all'approvazione del Comitato di Indirizzo Gestionale.

Art. 4 - Spazi e risorse

1. Gli spazi in uso all'Ospedale sono rappresentati dagli edifici del complesso universitario di Lodi presso cui lo stesso Ospedale ha sede e, fino al completamento nello stesso complesso dell'Ospedale piccoli animali, dai locali ubicati nella sede universitaria di Milano - via Celoria, 10 - in cui si svolgono attività cliniche o diagnostiche e di pronto soccorso.

2. Il Centro provvede al funzionamento dell'Ospedale e determina, all'uopo, l'entità delle risorse, finalizzandole.

3. L'Ospedale utilizza gli strumenti e le attrezzature mediche, chirurgiche e diagnostiche a prevalente uso clinico di propria pertinenza o messi a disposizione dai Dipartimenti che ne hanno la titolarità d'uso. Le attrezzature che non sono di pertinenza dell'Ospedale possono essere utilizzate per le attività clinico-assistenziali previo accordo scritto con i Dipartimenti cui le stesse sono conferite; tali accordi stabiliscono anche i criteri di riparto dei proventi derivanti dall'utilizzo delle attrezzature e dei relativi costi, in conformità al presente Regolamento.

Art. 5 - Figure che operano presso l'Ospedale ai fini dell'attività didattica, di ricerca e assistenziale ovvero che possono accedere all'Ospedale

1. Presso l'Ospedale operano:

- a. i professori e i ricercatori dei Dipartimenti di area veterinaria che afferiscono ai Reparti indicati all'art. 3, comma 1, ferma restando l'appartenenza di ciascuno alla rispettiva struttura dipartimentale;
- b. il personale tecnico-amministrativo assegnato al CCVZS, le cui competenze siano funzionali alle attività dell'Ospedale;
- c. professionisti esterni all'Ateneo incaricati di fornire servizi veterinari funzionali alle attività ospedaliere;
- d. dottorandi, specializzandi ovvero titolari di borse di studio o di assegno di ricerca;

- e. gli studenti del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria: e cioè studenti che, nel quadro delle apposite turnazioni, devono svolgere tirocini o esercitazioni pratiche o il loro lavoro di tesi.
 - f. Personale di enti e imprese esterne contrattualizzate dall'Ateneo per la funzionalità dell'Ospedale (es: servizi di stallierato)
2. Possono avere accesso all'Ospedale:
- a. personale tecnico-amministrativo afferente ai Dipartimenti di area veterinaria, previa motivata richiesta del Direttore del Dipartimento di afferenza;
 - b. i laureati frequentatori presso i Dipartimenti di area veterinaria;
 - c. gli iscritti ai corsi di aggiornamento post-laurea inclusi eventuali studenti di percorsi formativi internazionali (es: Colloge Europei o Americani);
 - d. gli studenti di altri corsi di laurea che debbano svolgere parte della loro attività didattica su animali o campioni biologici conferiti all'Ospedale;
 - e. i professori e ricercatori dei Dipartimenti di area veterinaria o di altri Dipartimenti dell'Ateneo interessati ai settori di pertinenza dell'Ospedale;
 - f. i proprietari o i conduttori di animali portati a visita presso le strutture ospedaliere; l'accesso dei proprietari degli animali e di altri visitatori è in genere limitato ai locali nei quali sono sottoposti a visita o ricoverati i loro animali secondo i tempi e i modi definiti dalla regolamentazione del singolo Reparto;
 - g. i medici veterinari referenti per visite di consulto e/o specialistiche accompagnati da uno degli operatori indicati al precedente comma 1.a e 1.b
 - h. i medici veterinari in visita per scambi culturali accompagnati da uno degli operatori indicati al precedente comma 1.a e 1.b;
 - i. limitatamente al periodo di svolgimento presso l'Ospedale della loro attività, altre persone fisiche, anche in rappresentanza di persone giuridiche, individuate sulla base di appositi accordi e convenzioni, purché debitamente assicurati in proprio o dal proprio ente di appartenenza.
 - j. Personale di enti e imprese esterne contrattualizzate dall'Ateneo per la funzionalità dell'Ospedale (es: servizi di portierato, personale di pulizie, fornitori).

Le figure di cui sopra, ad eccezione di quelle indicate alle lettere f, g, h, j possono avere accesso all'Ospedale solo previa autorizzazione del Direttore del Centro, sentito il Direttore Sanitario.

3. A fini assicurativi e di accreditamento, ogni persona autorizzata a frequentare le strutture ospedaliere, ad eccezione dei proprietari e conduttori di animali, la cui presenza presso le strutture ospedaliere è del tutto temporanea, è tenuta a comunicare i propri estremi alla segreteria del CCVZS.

Art. 6 -Norme di comportamento

1. Tutti coloro che operano presso l'Ospedale o sono autorizzati a frequentarne le strutture sono tenuti a osservare le norme di comportamento previste dal presente Regolamento e dalla regolamentazione di ogni reparto, nonché le norme in materia di prevenzione e sicurezza. In particolare sono tenuti a:

- a. indossare l'apposito cartellino di riconoscimento;
- b. indossare gli opportuni presidi igienico-sanitari, mantenere un abbigliamento consono all'ambiente medico, indossando un camice o abbigliamento tecnico e calzature o presidi idonei a evitare rischi d'infortuni;
- c. mantenere ordine nei ricoveri (armadietto farmaci, cassettiere, tavoli);
- d. segnalare tempestivamente eventuali guasti o malfunzionamenti rilevati;
- e. mantenere un comportamento rispettoso nei confronti di tutti gli operatori e frequentanti, dei proprietari degli animali e dei pazienti dell'Ospedale.

2. Gli studenti devono astenersi dall'interloquire o discutere o chiedere chiarimenti sulle decisioni diagnostiche e/o terapeutiche intraprese dagli operatori medici autorizzati in presenza del proprietario; devono altresì astenersi dall'assumere iniziative diagnostiche o terapeutiche di alcun tipo.

3. E' fatto divieto a tutte le figure indicate all'articolo 5, e a quanti a vario titolo siano autorizzati a frequentare l'ospedale, di divulgare all'esterno immagini, filmati o dati sensibili relativi alle attività ospedaliere, se non previa autorizzazione scritta del Direttore del CCVZS.

4. In caso di danni arrecati a terzi o di danneggiamenti agli ambienti, impianti o arredi, l'utente è tenuto al risarcimento dei danni.

5. I laureati frequentatori possono fornire assistenza al personale autorizzato ad operare nell'Ospedale sotto la responsabilità del rispettivo tutor, impegnandosi ad osservare il presente Regolamento. In caso di mancata osservanza delle disposizioni del presente Regolamento, il Direttore del CCVZS, sentito il Direttore sanitario e acquisito il parere del tutor, può proporre al Direttore del Dipartimento di riferimento il loro allontanamento.

Art. 7 - Organi dell'Ospedale

1. Gli Organi dell'Ospedale sono:

- a. il Direttore sanitario
- b. i Responsabili dei Reparti

I compiti e le funzioni del Direttore sanitario e dei responsabili di Reparto sono definiti dall'art. 17 del Regolamento del Centro.

2. Sino alla riunificazione di tutte le attività ospedaliere nel Polo di Lodi, è prevista la designazione di un Direttore sanitario per ognuna delle due sedi in cui si sviluppa l'Ospedale.

Art. 8 - Coordinamento tecnico

1. La gestione organizzativa e funzionale dell'Ospedale è supportata da una struttura di Coordinamento tecnico composta da:

- a. il Direttore del CCVZS;
- b. il Direttore Sanitario
- c. i Responsabili dei Reparti;
- d. un rappresentante del personale tecnico designato nell'ambito della componente tecnica operante nell'Ospedale.

2. Il Coordinamento può avvalersi dell'apporto del Responsabile amministrativo del Centro, per gli aspetti amministrativi e, per gli aspetti didattici, dell'apporto del Presidente del Collegio didattico del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria. Il Coordinamento nell'espletamento delle sue funzioni può acquisire anche pareri da parte delle diverse componenti coinvolte nell'attività dell'Ospedale.

3. Il Coordinamento si riunisce in via ordinaria almeno 4 volte l'anno, di norma prima delle riunioni del Comitato di indirizzo gestionale del CCVZS, e in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza o quando un terzo dei componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore del Centro.

4. Ferme restando le competenze che il Regolamento del Centro conferisce rispettivamente al Direttore del Centro, al Comitato di indirizzo gestionale, al Direttore sanitario e ai Responsabili di Reparto, il Coordinamento è preposto all'esame meramente istruttorio delle seguenti materie:

- a. revisione periodica e aggiornamento del presente Regolamento;
- b. definizione delle modalità di erogazione dei servizi (orari di apertura, ottimizzazione delle risorse disponibili e altro);
- c. definizione dei turni di servizio del personale strutturato e non strutturato afferente alle strutture ospedaliere;
- d. definizione della turnazione degli studenti, in raccordo con le esigenze espresse dal Collegio didattico del corso di laurea a ciclo unico in Medicina veterinaria, ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento;
- e. predisposizione del manuale di sicurezza;
- f. definizione e revisione periodica dei tariffari per prestazioni assistenziali, analitiche e tecniche;
- g. revisione ed eventuale aggiornamento delle procedure operative definite dai Reparti;

- h. definizione dei protocolli sanitari che il personale in servizio dovrà seguire, eventualmente avvalendosi di consulenze e collaborazioni interne ed esterne specialistiche;
- i. definizione delle cartelle cliniche ed eventuali problemi relativi alla loro non corretta compilazione;
- j. necessità correlate alle scorte di modico valore, per il funzionamento immediato dei Reparti, del materiale di consumo e controllo del fabbisogno del materiale medico.

Art. 9 - Attività dell'Ospedale

1. L'Ospedale è operativo 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno.
 2. Le attività di diagnosi e cura proprie dell'Ospedale sono garantite attraverso un'opportuna turnazione, stabilita dal Direttore sanitario, dei professori e ricercatori dell'area clinica veterinaria (SSD Vet-08, Vet-09, Vet-10) e dei professori e ricercatori delle aree diagnostiche di supporto alle attività cliniche. Tali docenti garantiscono, eventualmente con il supporto di collaboratori esterni, l'erogazione di prestazioni specialistiche relative alle attività clinico-diagnostiche di rispettiva competenza, la partecipazione alle attività di accettazione di routine e, nei periodi notturni e festivi, la reperibilità 24 ore su 24 a supporto del personale non strutturato impegnato nel Reparto di degenza e nelle attività di primo soccorso e terapia intensiva.
 3. La disponibilità dei docenti a partecipare alle attività di accettazione e a garantire la propria reperibilità è verificata dal Direttore sanitario e dal Direttore del Centro prima di ogni anno accademico.
 4. Le prestazioni erogate dall'Ospedale sono definite come segue.
 - a. Accettazione clinica: consiste nella registrazione dei dati identificativi del proprietario e dell'animale e nella valutazione della necessità o meno di un pronto soccorso immediato e prioritario, piuttosto che di una visita specialistica (triage). Le attività di accettazione, primo soccorso e triage sono svolte in collaborazione con dottorandi, borsisti, specializzandi e studenti. I servizi di accettazione e le attività da svolgere nei periodi notturni e festivi sono assicurati anche tramite l'opera di professionisti incaricati di fornire servizi veterinari funzionali alle attività ospedaliere, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del Centro.
 - b. Attività ambulatoriale non specialistica: consiste nell'esecuzione delle indagini cliniche di base, comprendenti il segnalamento, la raccolta anamnestica, l'esame obiettivo generale ed eventuali esami obiettivi particolari, nonché la raccolta di campioni biologici da sottoporre ad analisi. Rientrano in tale attività anche gli interventi immunizzanti, terapeutici e

medico-chirurgici di base.

- c. Attività clinica specialistica: consiste nelle indagini cliniche o diagnostiche specialistiche eseguite sull'animale già sottoposto a visita clinica di base da parte del personale dell'Ospedale o da medici veterinari liberi professionisti come referenza esterna. Rientrano in tale attività anche gli interventi chirurgici specialistici.
- d. Pronto soccorso: consiste nell'adozione di tutte le procedure necessarie ad emettere la diagnosi e la prognosi e, ove richiesti, nell'esecuzione degli interventi terapeutici necessari a stabilizzare il paziente per la successiva esecuzione delle procedure cliniche specialistiche presso i Reparti dell'Ospedale, ovvero nell'esecuzione di interventi specialistici d'urgenza, internistici, ostetrici o chirurgici, presso le strutture dell'Ospedale.
- e. Ricovero degli animali: consiste nella sorveglianza, cura e somministrazione delle terapie prescritte agli animali che non sono dimessi entro le ore 16,30 dei giorni feriali e che vengono stabulati presso il Reparto di Degenza.
- f. Attività diagnostica: consiste nell'esecuzione di esami clinici strumentali, di laboratorio e ematologici, ematochimici, parassitologici, sierologici e microbiologici, di diagnostica per immagini, di diagnostica anatomopatologica: necroscopica, citologica e istologica, erogati sia ai pazienti dell'Ospedale che a supporto di utenze esterne.

Art.10 - Norme particolari per l'accettazione, il ricovero e la dimissione degli animali da reddito, degli equidi e delle specie non convenzionali

1. Tutti gli animali appartenenti alle categorie *bovini, piccoli ruminanti, suini, equidi, specie non convenzionali per le quali la normativa prevede procedure di registrazione particolari*, in arrivo presso l'Ospedale, sono soggetti al ricovero con l'assegnazione di un box di degenza, anche per visite cliniche o procedure diagnostiche di breve durata (day hospital).

2. Il medico veterinario che esegue il ricovero è tenuto a controllare la documentazione che accompagna il paziente: mod. 4 di trasporto, documenti identificativi, indennità di allevamento, qualifiche sanitarie. Prima di introdurre l'animale nei locali di ricovero, il medico veterinario deve eseguire una prima visita sul Trailer/Van, allo scopo di escludere la presenza di malattie infettive in atto che richiederebbero la stabulazione nel reparto di isolamento. Solo successivamente l'animale potrà essere ammesso al ricovero.

3. I dati di ogni singolo animale devono essere riportati sul registro di carico/scarico vidimato dal Veterinario ufficiale. I dati relativi al ricovero devono essere inseriti nel programma di accettazione centralizzata in uso presso il CCVZS.

4. A ogni animale è assegnata una cartella clinica, redatta sulla base delle esigenze dei vari Reparti, su cui deve essere riportata la visita clinica d'ammissione, la

diagnosi, i rilievi clinici quotidiani, le indagini di laboratorio e i trattamenti eseguiti. Il Reparto referente provvederà inoltre alla registrazione dei trattamenti farmacologici secondo quanto sancito dalla normativa in vigore.

5. Al momento della dimissione, il medico veterinario responsabile, accertato lo stato di salute dell'animale, deve stampare in duplice copia, per gli animali destinati alla produzione di alimenti (DPA), una scheda contenente la descrizione dei trattamenti eseguiti, attestante, per ciascun farmaco utilizzato, la data di inizio e fine trattamento, la quantità di farmaco utilizzata e i relativi tempi di sospensione se prescritti: una copia della scheda è da consegnare, al momento della dimissione, al proprietario o suo delegato che la deve sottoscrivere per presa visione, mentre una copia è da archiviare insieme alla cartella clinica dell'animale dimesso.

6. A salvaguardia dello stato sanitario dell'allevamento di provenienza, sul mod. 4 di dimissione, dovrà essere dichiarato, dal medico veterinario che provvede alla dimissione, che l'animale, nel corso del suo soggiorno presso i locali dell'Ospedale, non è venuto in contatto con soggetti di qualifica sanitaria inferiore. Per gli animali DPA, gli estremi della scheda dei trattamenti, che sono la traccia della terapia farmacologica eseguita, sono anch'essi riportati nel mod. 4 di dimissione.

Art. 11 - Attività didattica

1. In ottemperanza alle determinazioni europee per la formazione dei medici veterinari, gli studenti del corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria hanno accesso alle strutture ospedaliere per lo svolgimento delle attività didattiche pratiche. Tutte le attività didattiche svolte presso l'Ospedale devono essere registrate presso il CCVZS, con l'indicazione del docente e del corso di laurea, corso di dottorato o scuola di specializzazione, corsi di perfezionamento e master nel cui ambito sono state svolte.

2. Gli studenti contribuiscono attivamente alle attività di tutti i Reparti dell'Ospedale, secondo turni e modalità definiti dal Direttore sanitario, su proposta del competente Collegio didattico.

3. Gli studenti di turno nell'Ospedale devono ricevere il paziente e il proprietario ed eseguire le procedure ad essi assegnate, caso per caso, dal personale medico autorizzato e assistere lo stesso nella compilazione della cartella clinica; gli studenti di turno ai ricoveri devono sostenere il personale medico autorizzato, eseguendo le terapie e le altre procedure cliniche ad essi esplicitamente assegnate; è inoltre compito degli studenti provvedere alla sorveglianza degli animali ricoverati e assicurare loro idonei periodi di uscita all'esterno, anche nei turni notturni, sotto la supervisione del medico veterinario di servizio.

Art. 12 - Attività di ricerca

1. Ai sensi del Regolamento del Centro, l'Ospedale è a disposizione dei professori e dei ricercatori dei Dipartimenti dell'area veterinaria, nonché di altri Dipartimenti dell'Ateneo, interessati a svolgere attività di ricerca in ambito ospedaliero.

2. Le attività di ricerca svolte dal personale afferente ai diversi Reparti, su animali o campioni conferiti nell'ambito delle attività cliniche e diagnostiche, sono svolte previo accordo con il Responsabile del Reparto, che provvede, in accordo col responsabile della ricerca, a identificare le modalità di esecuzione della stessa.

3. Le attività di ricerca non correlate alle attività dei Reparti e le attività di ricerca di docenti non afferenti all'Ospedale devono comunque essere preventivamente autorizzate dal Direttore del CCVZS, sentiti il Direttore sanitario e i Responsabili dei Reparti in cui la ricerca stessa si deve svolgere, previa presentazione, da parte del responsabile della ricerca, di una "scheda tecnica" in cui siano identificati:

- a. il numero e la specie di animali necessari alla ricerca o, per le ricerche basate su analisi di laboratorio, il numero di campioni da conferire a scopo di ricerca;
- b. il tipo di prestazioni o analisi richieste;
- c. i tempi in cui deve essere eseguita la ricerca;
- d. i fondi a supporto della ricerca stessa;
- e. il parere del Comitato etico o dell'Organismo preposto al benessere animale e, laddove necessario, l'autorizzazione ministeriale allo svolgimento della ricerca.

4. In base alle informazioni riportate nella scheda ricerca, i Responsabili dei Reparti interessati formulano un preventivo dei costi per la parte di ricerca svolta presso il Centro, applicando il tariffario "interno" di cui all'art. 16, comma 8 del presente Regolamento. La copertura dei costi della ricerca è assicurata mediante trasferimento di fondi al Centro dal Dipartimento del docente interessato allo svolgimento della ricerca.

Art. 13 - Registri

1. Tutti gli animali o i campioni conferiti all'Ospedale devono essere registrati nel sistema amministrativo e clinico di gestione ospedaliera.

2. Ferma restando la necessità di registrare, ai sensi di legge, il ricovero e la movimentazione di ruminanti, suini, equidi e specie non convenzionali, per i quali sono predisposti appositi registri cartacei secondo la normativa vigente, tutti gli animali o i campioni conferiti all'Ospedale devono essere registrati nel database amministrativo e clinico del CCZVS.

3. Oltre alla registrazione anagrafica, l'Ospedale provvederà alla costituzione di un database per la gestione sanitaria degli animali ricoverati o dei campioni conferiti per attività diagnostiche, nel quale riportare gli esiti delle procedure diagnostiche e

cliniche erogate ad ogni animale (cartella clinica). In conformità con le determinazioni europee per la formazione dei medici veterinari, le informazioni presenti in questo database sono rese disponibili agli studenti a scopi didattici, previa opportuna tutela di eventuali dati sensibili riferiti al paziente o al suo proprietario.

4. In conformità con la normativa vigente, l'Ospedale dispone anche di registri per i farmaci e per gli stupefacenti, di cui è responsabile il Direttore sanitario o suo delegato. Ogni Reparto dell'Ospedale provvede alla tenuta dei predetti Registri attenendosi scrupolosamente alle disposizioni di seguito specificate.

- a. Disposizioni relative alle procedure di registrazione delle terapie farmacologiche eseguite sui pazienti dell'Ospedale:
 - i. Ogni trattamento terapeutico deve essere riportato nella cartella clinica in uso al Reparto;
 - ii. Relativamente agli interventi farmacologici eseguiti sui pazienti dell'Ospedale, la registrazione avverrà utilizzando anche un software messo a disposizione dal CCVZS e in dotazione ai Reparti depositari di una scorta di farmaci, oppure su registri cartacei vidimati dall'autorità sanitaria competente;
 - iii. Il personale medico veterinario di servizio presso i Reparti dell'Ospedale è tenuto a registrare quotidianamente le terapie farmacologiche eseguite sugli animali. L'elenco dei principi attivi consentiti per l'uso nelle specie DPA è contenuto nel Regolamento dell'UE 37/2010. Per gli equidi è consentito, in aggiunta, l'utilizzo dei principi attivi essenziali per il loro trattamento, riportati nel Regolamento dell'UE 122/2013, con tempi di sospensione di 180 giorni. Negli equidi DPA, i trattamenti farmacologici devono essere trascritti anche sul passaporto;
 - iv. La registrazione dei trattamenti farmacologici eseguiti nelle specie non DPA (cane, gatto, equidi non DPA, ecc.) è prevista solo nei casi in cui vengano utilizzati farmaci attinti dalla scorta ovvero registrati anche per le specie destinate alla produzione di alimenti;
 - v. Il registro unificato di scorta e trattamenti deve essere stampato con cadenza settimanale sui fogli vidimati dalla ATS. La stampa deve essere sottoscritta dal responsabile del Reparto/Sub-unità operativa che ha eseguito il trattamento e quindi consegnata presso la segreteria del CCVZS che provvederà all'archivio;
 - vi. Al momento della dimissione di un animale DPA, deve essere eseguito quanto previsto dall'art. 10, comma 5 e 6, del presente Regolamento.
- b. Disposizioni relative alla gestione dei registri dei farmaci stupefacenti in uso presso l'Ospedale:
 - i. Le pagine del registro di carico e scarico delle sostanze stupefacenti e psicotrope in dotazione sono conformi al modello autorizzato dal DM 3 agosto 2001, numerate progressivamente e vidimate dal Sindaco;
 - ii. Il registro è l'unico documento su cui annotare le operazioni di approvvigionamento, somministrazione e restituzione degli stupefacenti e non è soggetto all'obbligo di chiusura annuale;

- iii. È obbligatoria la registrazione di tutti i movimenti dei farmaci presenti nelle tabelle I, II e III dell'art. 14 del DPR 309/90 e successive integrazioni;
- iv. Ogni movimentazione deve essere registrata al più presto, e comunque entro la fine del turno, dal medico veterinario che ha somministrato il farmaco o da chi ha movimentato il farmaco;
- v. Le registrazioni devono essere realizzate, secondo un unico ordine cronologico, utilizzando un mezzo scrivente indelebile;
- vi. Nel caso in cui venga commesso un errore di compilazione bisogna tracciare una riga sul dato errato (in modo che l'errore rimanga comunque leggibile). È sufficiente scrivere a lato il dato corretto; se ritenuto utile, specificare nella colonna "Note" la natura dell'errore;
- vii. È vietata ogni forma di cancellazione, di abrasione o l'utilizzo di mezzi coprenti per la correzione di eventuali errori;
- viii. Quando un registro viene completato, tutti gli spazi non compilati devono essere annullati barrando le pagine, o loro parti, che non riportano registrazioni.
- ix. I registri dei farmaci stupefacenti devono essere compilati nel rispetto delle specifiche modalità indicate dal Direttore sanitario.
 - La cartella clinica del paziente rappresenta il documento ufficialmente riconosciuto come giustificativo dello scarico di farmaci stupefacenti.
 - Gli stupefacenti soggetti ad obbligo di registrazione devono essere conservati in armadio chiuso a chiave separatamente dagli altri farmaci e dai veleni. La chiave deve essere conservata dal Direttore sanitario o suo delegato o, in sua assenza, da uno dei medici veterinari di turno.
 - Nel caso di rotture accidentali di fiale o flaconi di stupefacenti deve essere scaricata la quantità di farmaco inutilizzabile ed i residui devono essere inviati allo smaltimento per termodistruzione insieme agli altri rifiuti speciali prodotti dalla SC.
 - Nel caso di utilizzo parziale di forme farmaceutiche non più riutilizzabili (per esempio fiale iniettabili) deve essere scaricata la quantità corrispondente all'intera dose utilizzata.
 - Il furto di stupefacenti o qualsiasi grave mancanza nella gestione degli stessi deve essere denunciata al Direttore sanitario dal medico veterinario che l'ha riscontrata, che deve trasmettere la denuncia all'Autorità Giudiziaria competente. I farmaci rubati dovranno essere scaricati dalla giacenza facendo riferimento alla denuncia all'Autorità Giudiziaria come documento giustificativo dello scarico.

Art. 14 - Gestione dei pazienti e dei campioni

1. I pazienti devono essere gestiti secondo protocolli condivisi, messi a punto dal Responsabile del Reparto di concerto con il Direttore Sanitario, e validati, dopo

l'esame istruttorio della struttura di Coordinamento tecnico di cui all'art. 8, dal Direttore del Centro.

2. Considerato che la gestione del caso clinico costituisce, anche come da normativa europea, un punto centrale nella formazione del medico veterinario, nessuna prestazione clinica, diagnostica o terapeutica può essere eseguita in strutture esterne o da personale esterno non appositamente incaricato ai sensi del Regolamento del Centro e del presente Regolamento, in assenza di preventiva autorizzazione del Direttore sanitario, autorizzazione che può essere concessa solo qualora ricorrano le seguenti circostanze eccezionali:

- a. mancanza nell'Ospedale di specifica competenza professionale o di particolari strumenti tecnici o metodologie;
- b. impossibilità temporanea di un Reparto a svolgere la propria attività (es. guasto tecnico);
- c. studi svolti nell'ambito di programmi di ricerca che prevedano il trasferimento di casi o di campioni ad altre strutture.

3. Nei primi due casi, il Responsabile del Reparto che avrebbe dovuto fornire la prestazione, sentito il docente o medico veterinario che ha richiesto la prestazione stessa, si impegna a individuare strutture idonee o professionisti qualificati che possano garantire un livello professionale e scientifico quanto più vicino a quello dell'Ospedale. Il rapporto con queste strutture può essere formalizzato dal CCVZS con una convenzione che preveda anche la messa a disposizione degli studenti dei dati raccolti presso gli enti esterni.

4. Nessun Reparto può eseguire prestazioni che siano di specifica competenza di altro Reparto, fatte salve esigenze di primo soccorso non differibili.

Art. 15 - Sicurezza

1. Ai fini della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano le norme previste dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 16 - Tariffari e organizzazione amministrativa

1. Le attività a tariffario sono di specifica ed esclusiva competenza del Centro, che provvede a gestire i relativi introiti secondo le regole stabilite ai commi seguenti.

2. Ai sensi dell'art 21 del Regolamento del Centro, l'Ospedale adotta i tariffari definiti, su proposta del Direttore del Centro, dal Comitato di Indirizzo Gestionale del Centro medesimo e approvati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

3. Le tariffe applicate alle prestazioni eseguite dall'Ospedale per conto di terzi (**tariffario esterno**) rientrano nella tipologia A di cui all'art. 5, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica,

con una quota a favore del bilancio dell'Ateneo pari al 20%, una quota destinata al Centro pari al 60% e una quota destinata al personale pari al 20%.

4. Fanno eccezione il rimborso farmaci, il rimborso per trasporto animali, per spese di spedizione e per eventuali altre prestazioni commissionate dall'Ospedale a servizi esterni, a reintegro totale. Fanno altresì eccezione le prestazioni eseguite da fornitori di servizi veterinari esterni, il cui introito è ripartito in due quote: una pari al 20% destinata al bilancio dell'Ateneo e una pari all'80% destinata al Centro.

5. Della quota destinata al Centro, il 5% è trattenuto a copertura dei costi generali. Il rimanente e il totale delle quote a rimborso sono finalizzati integralmente al Reparto che ha eseguito la prestazione, a copertura dei relativi costi e delle spese di funzionamento del Reparto stesso. Il Reparto può essere chiamato a contribuire, a valere su questa quota, a eventuali ulteriori costi a carattere trasversale.

6. Il Comitato di Indirizzo Gestionale del Centro, sentito il Responsabile del Reparto cui sono finalizzate le quote indicate al comma 5 e il Direttore sanitario, dispone l'accantonamento a valere sulle somme eventualmente residue, detratti i costi e le spese, di una quota, nella misura determinata dallo stesso Comitato, volta a costituire un fondo di premialità, da distribuire alla fine di ogni anno, quale sostegno alla ricerca, tra i docenti che prestano la loro opera nel Reparto, secondo regole fissate dal Comitato e comunque in proporzione all'impegno da ciascuno profuso nelle attività ospedaliere. Le somme spettanti ai docenti sono trasferite ai rispettivi Dipartimenti di afferenza.

7. Le quote a favore del personale coinvolto nelle attività svolte per conto di terzi sono ripartite secondo le disposizioni recate dal Regolamento per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione svolte con finanziamenti esterni, nonché delle attività di collaborazione scientifica. Il Centro può proporre al Consiglio di amministrazione l'applicazione di una disciplina integrativa del predetto Regolamento.

8. Le tariffe applicate alle attività di ricerca e didattica svolte presso l'Ospedale (**tariffario interno**) sono di entità pari al tariffario esterno per le attività di conto terzi (al netto di IVA ed ENPAV) ad esclusione della quota a carico del bilancio di Ateneo.

Art. 17 - Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato ed eventualmente modificato secondo le disposizioni stabilite dall'art. 24 del Regolamento del Centro.

2. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Portale dell'Ateneo.